Unione Nazionale Cooperative Italiane

Rassegna Stampa

del

11 giugno 2018

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:11/06/18
Estratto da pag.:1,18
Foglio:1/2

ACCERTAMENTO

Bilanci, ammessa la contestazione diretta del Fisco

Il Fisco può sindacare i criteri di redazione del bilancio e rettificare il reddito imponibile dichiarato dalle imprese, senza dover attendere di impugnare il prospetto davanti al giudice civile.

Andreani e Ferranti

— *a pagina 18*

Norme & Tributi

Bilancio contestato dal Fisco: l'avviso può arrivare subito

ACCERTAMENTO

L'ufficio non è tenuto a impugnare la contabilità davanti al giudice ordinario

Il reddito d'impresa presuppone che le scritture siano correttamente redatte

Pagina a cura di
Giulio Andreani
Gianfranco Ferranti

Alla luce del principio di derivazione, che trova applicazione per tutte le imprese (sia quelle Oic-*adopter* che quelle Ias/Ifrs-*adopter*), il Fisco può sindacare i criteri di redazione del bilancio, effettuando "automaticamente" una rettifica del reddito imponibile dichiarato da tali soggetti, senza dover impugnare il bilancio dinanzi al giudice civile.

L'articolo 83 del Tuir stabilisce che il reddito d'impresa dei soggetti in contabilità ordinaria è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione stabilite dal Tuir. Per i soggetti diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del Codice civile il principio di derivazione è stato "rafforzato" stabilendo la prevalenza dei criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale previsti dai principi contabili (nazionali e Ias) su quelli fiscali.

L'Agenzia ha affermato, nella risoluzione 78/E del 2005, che le variazioni in aumento o in diminuzione da apportare al conto economico, conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni successive all'articolo 83 del Tuir, sono solo quelle previste come obbligatorie da tali disposizioni e non anche quelle semplicemente facoltative (l'Assonime si è espressa anch'essa in tal senso nella lettera-circolare del 9 maggio 2005).

L'Amministrazione finanziaria deve, pertanto, verificare l'osservanza da parte delle imprese, oltre che delle norme fiscali, anche delle regole dettate dai principi contabili. La violazione degli standard contabili si traduce infatti nella violazione di una precisa disposizione fiscale, che le Entrate e la Gdf hanno il potere di contestare, senza dover ottenere una preliminare pronuncia del giudice civile, ex articolo-

180-141-080
Telpress Servizi di Media Monitoring
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

lo 39, comma 1, del Dpr 600/1973, lettere b) e d). Queste norme consentono la rettifica del reddito dichiarato:

- quando non sono state esattamente applicate le disposizioni del Tuir relative al reddito d'impresa (comprese quelle recate dall'articolo 83);
- in caso di incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati (ancorché non vengano più inviati), tra i quali è compreso il bilancio, risultanti dalla ispezione delle scritture contabili o dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili.

Del resto competente a pronunciarsi sulla violazione delle norme fiscali è il giudice tributario, il quale deve si accertare la conformità del comportamento del contribuente ai principi contabili, ma esegue direttamente e autonomamente tale compito.

Ad esempio, i principi contabili statuiscono che i ricavi di vendita e i relativi crediti sono rilevati quando il processo produttivo dei beni venduti è stato completato e si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del loro titolo di proprietà, attribuendo rilevanza al momento in cui i rischi e benefici economici vengono trasferiti. In tal caso il Fisco può verificare la corretta applicazione di tali principi ai fini della determinazione del reddito dei contribuenti cui si applica il principio della derivazione "rafforzata", rettificando il reddito d'impresa dichiarato qualora gli stessi, in sede di redazione del bilancio, non abbiano fatto corretto riferimento al momento in cui il passaggio del rischio e del beneficio economico è intervenuto. Tale censura, pur implicando effetti sulla rappresentazione contenuta nel bilancio, non ne impone l'impugnazione da parte dell'ufficio finanziario.

La sindacabilità dei criteri di redazione del bilancio riguarda anche le microimprese (articolo 2435-ter), con riferimento ai principi contabili adottati (quello relativo all'iscrizione dei derivati non è applicabile), anche in via facoltativa (come nel caso del criterio del costo ammortizzato).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRE CASI DA MONITORARE

1

AMMORTAMENTI MATERIALI
Prevale il criterio civilistico

Non è possibile calcolare gli ammortamenti fiscali in modo avulso dal bilancio, stante il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato del conto economico enunciato dall'articolo 83 del Tuir (risoluzione 78/E/2005) L'articolo 102 del Tuir non detta un regime fiscale «del tutto autonomo» rispetto a quello bilancistico, ma «si limita a stabilire delle soglie di deducibilità massima consentita con riguardo agli ammortamenti» (Assonime circolare del 9 maggio 2005).

2

RIMANENZE FINALI
Scelta non sindacabile dal Fisco

Per il Tuir (articolo 92, comma 4), «le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del primo entrato, primo uscito, o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato». La scelta del criterio di quantificazione compiuta dal contribuente ex articolo 2426, n. 10), del Codice civile riverbera i propri effetti sul reddito tassabile e il Fisco non può sindacarla anche se genera un vantaggio fiscale.

3

SPESE DI MANUTENZIONE
In bilico il limite del 5%

Ai fini fiscali assume rilevanza la corretta applicazione dei principi contabili: il plafond del 5% si applica quindi solo alle spese di manutenzione ordinaria e le altre vanno capitalizzate (circolari 10/E e 27/E del 2005). L'articolo 102, comma 6, del Tuir consente all'imprenditore di scegliere se capitalizzare le spese di manutenzione o dedurle entro il limite del 5% del costo dei beni ammortizzabili (l'eccedenza in quote costanti nei 5 esercizi successivi). (Cassazione sentenze 7885/2016, 18810/2017 e 3170/2018)..

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
190-141-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:11/06/18
Estratto da pag.:18
Foglio:1/1

Norme & Tributi

LA LIMITAZIONE

Insindacabili le scelte ammesse dalla legge

Il potere di censurare le poste di bilancio con l'avviso di accertamento è stato sancito nel corso degli anni, oltre che dal Fisco, dalla giurisprudenza di legittimità.

Il ministero delle Finanze aveva inizialmente affermato, nella circolare 73 del 1994, che «se, successivamente all'approvazione, il bilancio viene riconosciuto falso in sede giudiziaria e dalla declaratoria del giudice emerge materia imponibile non si può escludere un'azione accertatrice di detto maggior reddito». Sembrava, pertanto, necessaria la preventiva impugnazione del bilancio.

L'indirizzo è stato poi superato dalla circolare 137 del 1997, in cui si afferma, rispetto ai dati contabili presi a base per la determinare i ricavi presunti e il reddito minimo delle società non operative, che si può rettificare ai fini fiscali la classificazione operata in sede civilistica. Il principio è stato ribadito nella circolare 7/E del 2011, per le spese pluriennali non capitalizzabili dai soggetti IAS-*adopter*.

La possibilità delle Entrate di sindacare la correttezza civilistica e contabile delle componenti del bilancio per determinare il reddito d'impresa è stata sancita anche dalla Suprema corte nelle sentenze:

- 25969 del 20 novembre 2013, in base alla quale il Fisco può svolgere una verifica sull'allocazione di alcune poste e «tale verifica può essere attuata con lo strumento dell'accertamento» senza impugnare il bilancio in sede civile;
- 26824 del 18 dicembre 2014, in cui è stato chiarito che gli uffici non sono vincolati «al criterio di redazione del bilancio utilizzato dalla società, quand'anche lo stesso sia avallato dal collegio sindacale e dalla società di revisione e il bilancio non sia stato contestato dal curatore fallimentare»: la verifica dell'attendibilità delle rappresentazioni esposte nel bilancio e nella dichiarazione rientra nei normali poteri del Fisco.

Ci sono però dei limiti. L'ufficio non può censurare la scelta dell'impresa ove i principi contabili o – al di fuori del perimetro entro cui questi rilevano – il Codice civile consentano l'adozione di più criteri. E ciò nemmeno se, grazie a tale scelta, il contribuente ha un vantaggio fiscale. Il sindacato del Fisco è, invece, legittimo quando il legislatore ha introdotto, per l'applicazione di regole concernenti stime, norme che fanno riferimento a criteri matematici: ad esempio, quelle relative alle quote di ammortamento dei beni e alla svalutazione dei crediti annualmente deducibili. Si tratta, infatti, di limiti massimi alla deduzione e non di forfetizzazioni.

Peso:12%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

180-141-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:11/06/18
Estratto da pag.:19
Foglio:1/2

Per le triangolazioni Iva conta l'identificazione

IMPOSTE INDIRETTE

La sentenza C-580 della Corte Ue apre alle operazioni con «delega» Vale solo il numero con cui il promotore ha realizzato l'acquisto

Pagina a cura di
Matteo Balzanelli
Massimo Sirri
Riccardo Zavatta

Via libera alle triangolazioni comunitarie in cui il promotore fa intervenire il proprio rappresentante fiscale in altro Paese membro. Le conclusioni della Corte di giustizia nella causa C-580/2016 si riferiscono all'ipotesi in cui i soggetti coinvolti sono tre e, pertanto, non paiono automaticamente applicabili al caso della "triangolazione" tra due soggetti passivi e il rappresentante fiscale di uno di essi.

La pronuncia della Corte Ue

La sentenza riguarda una società tedesca che acquista beni da fornitori stabiliti anch'essi in Germania per rivenderli a soggetti passivi cechi. Il promotore tedesco interviene, sia per l'acquisto che per la rivendita, con un proprio rappresentante fiscale in Austria, gestendo così una triangolazione comunitaria (secondo il modello: De1 – rappresentante austriaco di De2 – Cz). Il rappresentante austriaco effettua quindi acquisti intracomunitari, senza liquidazione d'imposta, giusta la contestuale cessione intracomunitaria con designazione dell'acquirente finale quale debitore dell'imposta.

Ai giudici comunitari è stato chiesto se l'operazione realizza una triangolazione comunitaria, dal momento che l'articolo 141, lettera c), direttiva 2006/112 richiede che i beni oggetto del (primo) acquisto siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello in cui il promotore è identificato ai fini Iva e a destinazione della persona cui sono rivenduti.

Il promotore, infatti, agisce attraverso il rappresentante fiscale austriaco, ma possiede anche una partita Iva in Germania, Paese di partenza dei beni, in quanto ivi stabilito. Pertanto, una lettura rigida della disposizione implica che la condizione recata dalla lettera c) non sia soddisfatta, venendo meno la possibilità d'impostare l'operazione come una triangolare comunitaria a tutti gli effetti. I giudici ritengono però che questa condizione vada verificata solo con riferimento al numero d'identificazione con cui il promotore ha effettuato l'acquisto (e la cessione) intracomunitaria, indipendentemente dal possesso di un identificativo Iva in altri Paesi, compreso quello di partenza dei beni.

Le possibili ricadute

Riadattando il caso della sentenza, se un soggetto italiano identificato in un altro Paese Ue, per esempio Francia, acquista beni da altra impresa italiana e li rivende a un terzo soggetto passivo di un altro Paese, in ipotesi Grecia, potrebbe far intervenire nell'operazione la propria partita Iva francese, realizzando così una triangolare comunitaria. Va comunque notato che, quantomeno in base alle norme domestiche, la prima cessione potrebbe essere "esentata" ai sensi dell'articolo 58 Dl 331/1993, restando non imponibile la successiva vendita al cliente greco (articolo 41).

In assenza d'indicazioni ufficiali, tuttavia, le condivisibili conclusioni raggiunte dalla Corte di giustizia potrebbero non considerarsi estendibili al diverso caso in cui un soggetto stabilito in Italia effettui una (semplice) cessione verso un'impresa Ue, ad esempio francese, dato che che la sentenza non si esprime sulla possibilità di effettuare una triangolazione coinvolgendo l'eventuale posizione Iva dell'operatore italiano in un altro Paese Ue, Spagna in ipotesi (secondo lo schema: It – rappresentante fiscale di It in Spagna – Fr), ma in presenza di due soli "veri" soggetti passivi.

Parrebbe invece ammissibile, almeno in taluni Paesi Ue (Cbr 2014/10), la possibilità di spezzare la (semplice) cessione intracomunitaria in una cessione intracomunitaria assimilata verso se stessi seguita da una vendita domestica nel Paese di arrivo dei beni (secondo il modello: Ue1 – rappresentante fiscale di Ue1 in Ue2 – Ue2).

La posizione delle Entrate

Questa ultima soluzione sembrerebbe avallata anche dall'agenzia delle Entrate (circolare 36/E/2010). È stato infatti affermato che la società estera con sede in uno Stato comunitario (che è lo Stato da cui proviene la merce acquistata) può cedere un bene a un cliente italiano, soggetto passivo d'imposta, per il tramite del proprio rappresentante fiscale in Italia, il quale realizza il precedente acquisto intracomunitario assimilato. In questo caso, il cliente nazionale dovrà comunque integrare il documento "proveniente" dalla partita Iva Ue (risoluzione n. 21/E/2015).

PAROLA CHIAVE

Rappresentante fiscale

Gli operatori non stabiliti in Italia possono identificarsi nel nostro Paese nominando un rappresentante fiscale. Se si tratta di operatori di altri Stati membri Ue, è possibile ricorrere all'identificazione diretta. Allo stesso modo anche i soggetti passivi nazionali possono assumere un identificativo Iva in uno Stato estero Ue o dove possibile extra Ue.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
190-111-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

SUL CAMPO

	LA SITUAZIONE	.A SOLUZIONE
Tre soggetti Ue	Una società tedesca cede a un'altra società tedesca beni che sono rivenduti a un soggetto passivo italiano. La merce viene inviata dal primo cedente all'acquirente finale. Il rivenditore tedesco, però, acquista e vende tramite il proprio rappresentante fiscale in Austria.	Secondo la Corte Ue causa C-580/16), si ratta di una triangolazio- ne comunitaria. L'impre- sa italiana effettua quindi un acquisto intracomuni- ario e liquida l'Iva in nversione contabile, ramite integrazione della attura del rappresentan- e fiscale austriaco.
Operazione nazionale	Una società italiana (It1) che ha un rappresentante fiscale in Austria, acqui- sta beni da altra impresa italiana (It2) e li rivende a impresa tedesca. Come si può configurare l'opera- zione, in modo da evitare che la prima cessione (It1-It2) sia assoggettata a Iva in Italia?	Se la merce è spedita direttamente da It2 al liente tedesco, la prima essione è non imponibi- e (articolo 58, Dl 331/93). n alternativa, si potrebbe mpostare una triangola- ione comunitaria, facen- lo intervenire, come econdo cedente, il appresentante fiscale ustriaco (come ammet- e la sentenza C-580/16).
Cessioni a catena	Un'impresa italiana (It1) acquista merci da una società francese (Fr) e le rivende ad altra società italiana (It2). È possibile evitare che l'operazione comporti il verificarsi di una cessione interna in Italia, posto che il soggetto intermedio ha un rappresentante fiscale in Spagna?	Mutuando le conclusioni della sentenza C- 580/16, parrebbe possi- bile impostare una riangolazione comuni- aria nella quale inter- iene, come promotore, rappresentante fiscale spagnolo (Fr- rappre- sentante fiscale spa- gnolo di It1-It2). Occorre però conferma ufficiale.
Operazione con promotore «esterno»	Una società italiana effet- tua una cessione di beni nei confronti di un soggetto passivo francese. Se l'im- presa italiana dispone di un rappresentante fiscale in Germania, è possibile impostare una triangola- zione comunitaria nella quale interviene come promotore il rappresentan- te fiscale?	Il caso non è stato esami- nato né dalla giurispru- denza comunitaria né dalla prassi domestica, il che impone molta caute- la. Nemmeno le conclu- sioni della sentenza della Corte Ue relativa alla causa C-580/16 avallano un simile comportamen- to, dal momento che qui intervengono solo due operatori economici.

Peso:30%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

160-141-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:11/06/18
Estratto da pag.:19
Foglio:1/1

L'APPLICAZIONE

Acquisti in reverse con promotore da avviare con cautela

A rischio contestazione i casi in cui il venditore è stabilito in Italia

La "costruzione" di operazioni complesse che coinvolgono la posizione Iva assunta in un altro Stato Ue va valutata attentamente. È il caso dell'operatore nazionale che propone a un cliente nazionale la fornitura di merce proveniente da un altro Stato membro (ad esempio la Francia), che sarà certificata dalla fattura del rappresentante fiscale del fornitore in un altro Stato membro (ad esempio, la Spagna) in veste di promotore della triangolazione. L'acquirente residente potrebbe trovare conveniente l'operazione. Infatti, riceverebbe fattura per un acquisto intracomunitario (secondo lo schema: Francia - rappresentante fiscale spagnolo di It1 - It2) con cui è designato debitore dell'imposta in *reverse charge*: quindi, potrebbe evitare l'esborso dell'Iva altrimenti applicata dal fornitore nazionale per la normale vendita interna successiva all'acquisto intracomunitario (secondo lo schema: Francia - It1 - It2).

L'impostazione va confrontata con le disposizioni della direttiva 2006/112. In base all'articolo 141, lettera a), che contiene la disciplina delle triangolazioni comunitarie, è previsto che l'acquisto intracomunitario non sia soggetto a imposta nello Stato di destinazione dei beni, quando, nel rispetto delle altre condizioni, è posto in essere «da un soggetto passivo non stabilito» in tale Stato. Il che non avverrebbe nell'esempio proposto, ove si attribuisca rilievo al fatto "sostanziale" che il primo operatore (It1), che effettua l'acquisto dei beni provenienti dalla Francia ai fini della successiva vendita ad altro soggetto nazionale (It2), in realtà, «è stabilito» nello Stato di destinazione (Italia), mentre è solamente altrove identificato (Spagna).

La situazione si configura come speculare rispetto a quella trattata nella sentenza C-580/16 (articolo a fianco), nella quale a essere stabiliti nello stesso Paese sono il primo cedente e il promotore della triangolazione, il quale agisce tramite il numero identificativo di uno Stato diverso da quello del fornitore e da quello di destinazione.

Valorizzando l'indicazione dei giudici europei, secondo i quali occorre tener conto soltanto dell'identificazione con cui è effettuato l'acquisto intracomunitario (punto 38 della sentenza) e il principio in base al quale gli operatori devono essere liberi di organizzare al meglio le proprie attività (punto 42), potrebbe allora concludersi che anche quella esemplificata sia qualificabile come triangolare comunitaria, con conseguente assolvimento dell'imposta in inversione contabile da parte del cessionario finale (cioè It2).

Una conferma ufficiale da parte del Fisco è tuttavia opportuna. E ciò, da un lato, perché non si pongono qui specifiche questioni di semplificazione volte a evitare che i soggetti debbano identificarsi in più Paesi per eseguire le loro operazioni, posto che, nell'esempio, il promotore è (già) stabilito e identificato in Italia, Paese di destinazione dei beni, e che la nomina di un rappresentante non è necessaria per dar corso all'operazione. Dall'altro lato, prima di legittimare una lettura estensiva della sentenza, occorre anche considerare che il dato letterale dell'articolo 38, comma 7, Dl 331/1993, trattando della tassazione dell'acquisto intracomunitario in Italia, quale Stato di destinazione dei beni in attuazione di una triangolare, si riferisce al promotore in termini di «soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro».

Peso:11%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

180-141-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:11/06/18
Estratto da pag.:20
Foglio:1/2

Norme & Tributi Fisco e sentenze

Le Entrate possono compensare il credito del fallito ceduto a terzi

PROCEDURE

L'ufficio può procedere al rimborso parziale tenendo conto dei debiti Basta che le obbligazioni siano sorte prima della declaratoria di default

Fabrizio Cancelliere
Gabriele Ferlito

È legittimo il comportamento dell'agenzia delle Entrate che, all'atto del rimborso di un credito di imposta chiesto dal curatore fallimentare (post-fallimento), ma maturato in tempo anteriore alla dichiarazione di fallimento (pre-fallimento), compensa le somme con debiti di imposta sorti prima della dichiarazione di fallimento in capo all'imprenditore. È quanto affermato dalla Ctr Liguria 314/2/2018 (presidente Canepa, relatore Cunati) sulla scia di tre precedenti pronunce della Cassazione.

Il principio

I creditori hanno diritto di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. A dirlo è l'articolo 56 della legge fallimentare (Regio decreto 267/1942). La sussistenza della reciprocità tra «controcrediti», richiesta dalla norma, va valutata in relazione al «fatto genetico» delle obbligazioni contrapposte.

La vicenda

Nel 2008 il curatore di un fallimento chiedeva a rimborso un credito Iva maturato nel 2007 in capo alla società poi fallita. In seguito, il curatore cedeva il credito a un soggetto terzo per incrementare l'attivo fallimentare. L'Agenzia erogava il rimborso al cessionario del credito, compensandolo in parte con debiti d'imposta della società fallita. Il cessionario si opponeva al rimborso parziale, sostenendo che nella specie risultava assente il requisito della reciprocità necessario ai fini della compensazione, posto che i debiti erariali in questione erano riferiti a periodi d'imposta anteriori alla dichiarazione di fallimento e per tributi diversi dall'Iva. Secondo il cessionario, pertanto, non potevano essere compensati con un credito che era divenuto liquido ed esigibile solo in epoca successiva al fallimento.

La sentenza

I giudici di primo grado danno ragione al contribuente, ma la sentenza viene integralmente riformata in appello. La Ctr ricorda che sul tema si è già espressa la Cassazione con tre sentenze. In particolare, ha ribadito che «al fine di accertare la sussistenza del requisito della reciprocità occorre aver riguardo esclusivamente al fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte». Ne consegue che l'unica condizione per l'operatività della compensazione è la pre-esistenza del fatto genetico del credito e del debito rispetto alla data del fallimento. Gli altri due presupposti richiesti dalla legge (liquidità e esigibilità), pur necessari, devono sussistere al momento in cui la compensazione viene operata.

Pertanto, è legittimo il comportamento dell'Agenzia che compensa debiti e crediti fiscali sorti in capo al soggetto fallito, anche se i crediti sono stati chiesti a rimborso dal curatore dopo il fallimento. Inoltre, i giudici respingono la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia avanzata dal contribuente, per presunta incompatibilità dell'articolo 56 della legge fallimentare con i principi di neutralità ed effettività dell'Iva previsti dalla Direttiva 112/2006/CE, in quanto si tratta di una questione già disattesa dalla Cassazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Peso:23%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

IN SINTESI

1. La Cassazione
In nessun caso la compensazione può operare tra crediti o debiti verso il fallito e crediti o debiti verso la massa fallimentare, in quanto si è in presenza di due soggetti diversi (fallito/massa) le cui obbligazioni sono sorte in momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento. La Suprema corte ha affermato: «Ai fini di stabilire se sussista, o meno, il requisito della reciprocità richiesto dall'articolo 56 della legge fallimentare... occorre avere riguardo, onde accertare la titolarità dei rispettivi crediti, esclusivamente al fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte» (Cassazione 27885 e 27887 del 2013)

2. Il merito
I principi affermati dalla Corte sono stati recepiti, tra le altre, dalle sentenze Ctr Liguria 216/03/2015, Ctr Liguria 314/2/2018 (commentata in pagina) e dalla Ctp Varese 59/01/2018 (Il Sole 24 Ore del 4 giugno 2018)

3. La prassi
«Non può operare la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare. Le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità della eventuale compensazione, fatta eccezione per l'ipotesi in cui gli importi in questione derivino per effetto del trascinamento, nella procedura concorsuale, dall'attività del fallito precedente all'apertura della procedura stessa» (circolare 13/E/2011, risoluzione 279/E/2002)

SINTESI VISIVA

Peso:23%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

160-241-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Ordine degli Avvocati di Napoli
Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:11/06/18
Estratto da pag.:20
Foglio:1/1

Legittima la scissione dopo la cessione delle quote rivalutate

ABUSO DEL DIRITTO

Non si configura una distribuzione indiretta di utili ai soci

Marco Nessi
Roberto Torelli

Non può essere considerata elusiva e riqualificata come distribuzione indiretta di utili la cessione di partecipazioni in una società e la successiva scissione della stessa, se è dimostrato che tali operazioni sono finalizzate al riassetto organizzativo e funzionale del gruppo. È questo il principio espresso dalla Ctp Forlì 89/1/2018 (presidente Campanile, relatore Ardigò).

Nel caso esaminato, l'operazione si è articolata nei seguenti passaggi:

- rivalutazione delle quote di Alfa Snc da parte dei soci Tizio e Caio;
- cessione delle quote di Alfa Snc (senza emersione di plusvalenza tassabile) a Beta Srl (detenuta al 50% da Tizio e Caio e per 50% da Gamma Srl detenuta da Alfa Snc e da Tizio);
- cessione a Tizio e Caio della totalità delle quote di Gamma Srl detenute da Alfa Snc;
- scissione totale del patrimonio della Alfa Snc con assegnazione del relativo patrimonio alle società beneficiarie Beta Srl e alla Gamma Srl.

Secondo l'ufficio si sarebbe realizzata un'ipotesi di elusione in quanto, anche a seguito della cessione delle partecipazioni (già rivalutate) e la successiva scissione, il controllo della società ceduta (Alfa Snc) sarebbe rimasto sempre in capo alle medesime persone fisiche cedenti, per cui le operazioni poste in essere sarebbero state prive di valide ragioni economiche. Inoltre, il medesimo risultato avrebbe potuto essere raggiunto attraverso la cessione da parte di Alfa Snc alla Beta Srl dell'intera partecipazione posseduta in Gamma Srl e la scissione totale di Alfa Snc a Beta Srl e Gamma Srl. In questo caso, la cessione dei rami di azienda avrebbe consentito ad Alfa Snc di riallocare gli asset aziendali e la sua successiva liquidazione avrebbe consentito ai suoi soci di ottenere un flusso finanziario tassabile in qualità di reddito di capitale (provento derivante da liquidazione) e, in quanto tale, senza la possibilità di beneficiare della rivalutazione.

A seguito del ricorso presentato dai contribuenti, il collegio giudicante ha riconosciuto l'illegittimità dell'accertamento: in base all'articolo 10-bis della legge 212/2000, può essere considerata elusiva soltanto l'operazione economica che abbia come elemento predominante lo scopo di eludere il Fisco. Nel caso specifico, da un lato l'ufficio non aveva fornito la prova dell'esistenza dell'abuso e dall'altro il contribuente aveva dimostrato che le operazioni poste in essere erano state giustificate da valide ragioni extra-fiscali, costituite dalla concreta esigenza di operare un riassetto organizzativo e funzionale del gruppo. Inoltre, il risparmio d'imposta conseguito non poteva essere considerato indebito, dato che la plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazioni era stata regolarmente assoggettata a tassazione dai soci, utilizzando la preventiva rivalutazione delle partecipazioni cedute.

In tal senso, quindi, i soci cedenti non avevano manipolato e/o alterato alcun schema negoziale tipico, essendosi semplicemente limitati a scegliere la soluzione fiscalmente meno onerosa nell'ambito dell'articolato riassetto societario sopra descritto.

Peso:11%

180-161-080
Telpress Servizi di Media Monitoring
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:11/06/18
Estratto da pag.:22
Foglio:1/2

Stop ai contributi dei collaboratori abituali se il periodo di malattia supera 60 giorni

AUTONOMI
È il committente a chiedere la sospensione dei versamenti

Nei periodi di malattia, infortunio e maternità il rapporto non si estingue

Maria Rosa Gheido

Le nuove tutele su malattia, maternità e disoccupazione per i professionisti e per i collaboratori coordinati e continuativi previste dal Jobs act dei lavoratori autonomi (legge 81/2017) hanno un riflesso anche per i committenti di questi lavoratori.

In caso di malattia o infortunio che impediscono al professionista o al collaboratore di svolgere l'attività lavorativa per oltre 60 giorni, ad esempio, il versamento dei contributi e dei premi può essere sospeso per l'intera durata dell'evento, fino a un massimo di due anni. È una delle misure introdotte dalla legge 81/2017, a tutela dei soggetti iscritti alla gestione separata dell'Inps, che ne ha illustrato l'applicazione con la circolare 69 dell'11 maggio. La legge 81/2017 ha integrato le regole sulla collaborazione coordinata e continuativa, estendendo alcune tutele e introducendo l'applicazione a regime della Discoll, l'indennità prevista in caso di cessazione del rapporto.

Gli interessati

Il diritto alla sospensione dei versamenti contributivi, in caso di eventi che non permettono lo svolgimento della normale attività lavorativa per oltre 60 giorni, spetta a coloro che svolgono l'attività in modo continuativo, siano essi lavoratori autonomi titolari di partita Iva, o collaboratori coordinati e continuativi. L'articolo 14 della legge 81/2017 fa un generico riferimento ai lavoratori autonomi «che prestano la loro attività in via continuativa per il committente»: l'Inps precisa che la sospensione interessa sia i titolari di partita Iva, sia i collaboratori coordinati e continuativi. Questi ultimi sono identificati dall'Istituto con i soggetti indicati dall'articolo 52, comma 2, del Dlgs 81/2015, il cui rapporto di lavoro presenta le caratteristiche individuate dall'articolo 15 della legge 81/2017. Si tratta dei rapporti di collaborazione che, in base all'articolo 409 del Codice di procedura civile, si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività.

La gestione della malattia

Poiché nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione è a carico del collaboratore per un terzo e per due terzi a carico del committente, che provvede ai versamenti, è quest'ultimo il soggetto che può chiedere la sospensione dei versamenti. La sospensione opera per l'intera durata della malattia o dell'infortunio, fino a un massimo di due anni. Alla fine del periodo di sospensione, il lavoratore verserà i contributi e i premi maturati, in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Per quanto riguarda l'aspetto civilistico del contratto di collaborazione, l'articolo 14 della legge 81/2017 ripristina la clausola della permanenza del rapporto di lavoro durante i periodi di malattia, infortunio e maternità, che era stata abrogata dal Dlgs 81/2015, insieme a tutte le norme sul lavoro a progetto. Questi eventi non comportano dunque l'estinzione del rapporto di lavoro che, su richiesta del lavoratore, rimane sospeso, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente. Se l'assenza è dovuta a maternità, con il consenso del committente le lavoratrici autonome possono farsi sostituire da altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, che abbiano i requisiti professionali necessari, anche con il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

Una ulteriore misura della legge 81/2017 a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata aumenta l'indennità economica per i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, con l'equiparazione di questi periodi alla degenza ospedaliera, che prevede un indennizzo raddoppiato rispetto agli eventi di malattia.

Maternità

Fra le tutele per i lavoratori autonomi che sono state ampliate dalla legge 81/2017, vale ricordare che:

1. l'indennità di maternità è erogata per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, anche se l'attività lavorativa non è sospesa;
2. il periodo di congedo parentale

Peso:30%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

180-141-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

indennizzato spetta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del figlio o dell'ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo. Il trattamento economico spetta a prescindere dal requisito dei tre mesi di contribuzione nei dodici mesi precedenti, se il congedo è fruito nel primo anno di vita del figlio o del suo ingresso in famiglia.

COME FUNZIONANO LE TUTELE

Malattia: gli adempimenti del committente

In caso di malattia o infortunio grave del collaboratore coordinato e continuativo il committente, per chiedere la sospensione dei contributi, può:
- inviare il flusso UniEmens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1;
- sospendere il versamento della contribuzione (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell'azienda committente);

Alla fine della sospensione e comunque trascorsi due anni dall'inizio della malattia, il committente deve fare il versamento in un'unica soluzione o chiedere la rateazione degli importi sospesi

Malattia: gli adempimenti del lavoratore

Se la malattia o l'infortunio grave interessa il lavoratore autonomo titolare di partita Iva o associato, per ottenere la sospensione, deve:
- indicare nel quadro RR, sezione II, l'importo della contribuzione sospesa;
- sospendere il versamento della contribuzione dovuta;
- presentare all'Inps una richiesta di sospensione tramite il cassetto previdenziale liberi professionisti gestione separata - comunicazione bidirezionale.

Alla fine della sospensione e comunque trascorsi due anni dall'inizio della malattia, il lavoratore autonomo deve fare il versamento in un'unica soluzione o chiedere la rateazione degli importi.

I congedi parentali per i collaboratori

La durata dell'indennità:
- il trattamento economico per i congedi parentali usati dai genitori iscritti alla gestione separata Inps non può superare sei mesi

La misura:
- per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, l'indennità è calcolata in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante dal lavoro, percepito negli stessi 12 mesi considerati per accertare il requisito contributivo

Il diritto scatta:
- con almeno tre mensilità contributive accreditate nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. Il trattamento economico spetta a prescindere da questo requisito se il congedo è fruito nel primo anno di vita del figlio o dell'ingresso in famiglia in caso di adozione

La dis-coll

Per fruire dell'indennità in caso di perdita del lavoro:
- il collaboratore deve fare domanda all'Inps in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del contratto di collaborazione

La Dis-coll spetta:
- dall'ottavo giorno successivo alla fine del rapporto di collaborazione se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno
- dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda se è presentata dopo l'ottavo giorno

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
183-141-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE
Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000
Edizione del:11/06/18
Estratto da pag.:23
Foglio:1/2

Proprietà, controllo e gestione rivelano il titolare effettivo

ANTIRICICLAGGIO

La Quinta direttiva modifica le regole e aumenta la trasparenza
Registro aperto al pubblico con accesso a nome, cittadinanza e provenienza

Davide Cagnoni
Angelo D'Ugo

L'individuazione del titolare effettivo di una società va effettuata caso per caso. Se l'assetto proprietario non non permette di individuare la persona fisica che ha la proprietà diretta o indiretta, allora il titolare coincide con la persona alla quale, in ultima istanza, è attribuibile il controllo. Se anche questo criterio non funziona, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche titolari dei poteri di amministrazione o direzione.

La quinta direttiva antiriciclaggio approvata il 19 aprile scorso rivede le regole per l'accesso al registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust: l'attuazione è affidata a un decreto del Mef e Mise.

Più trasparenza

Mentre, oggi la consultazione è riservata alle autorità competenti (Mef, Dia, GdF, ecc) ed ai soggetti obbligati alla verifica, il nuovo articolo 30 della quinta direttiva apre il registro al pubblico e prevede l'accesso almeno a nome, mese e anno di nascita, residenza e cittadinanza del titolare. Una revisione che, se da un lato garantisce più trasparenza, dall'altro azzera quasi totalmente l'utilizzo di schermi (fiduciarie, trust) tra società e titolare, per esigenze di riservatezza commerciale. I soggetti obbligati devono inoltre segnalare le discrepanze fra le informazioni sulla titolarità effettiva disponibili nel registro e quelle di cui dispongono, per aggiornare il registro. È quindi utile chiarire come si individua la titolarità, cosa che, in alcuni casi, non è agevole.

Le regole per l'individuazione

In base all'articolo 20 del Dl 231/2007 il titolare è la persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica o cui è attribuibile il controllo della medesima. Nelle società di capital per la proprietà diretta serve la titolarità di una partecipazione superiore al 25%. La proprietà indiretta, invece, scatta se una partecipazione superiore al 25% è detenuta tramite società controllate e fiduciarie.

Nei casi di partecipazione indiretta è più difficile individuare il titolare. Come affermato dall'Abi nel Position paper del 20 dicembre 2016, «Se Tizio possiede il 26% della società Alfa è titolare effettivo di Alfa. Se, a sua volta, Alfa possiede il 26% di Beta, l'interpretazione oggi dominante è che Tizio non è il titolare effettivo di Beta in quanto possiede indirettamente una quota pari al 6,76% (26% x 26%). Tuttavia, in alcuni testi in materia, si trova chi sostiene che Tizio debba essere considerato anche Titolare effettivo di Beta in ragione della quota di Alfa superiore al 25%».

Il controllo

Se l'assetto proprietario non consente l'individuazione della persona fisica cui è attribuibile la proprietà, il titolare è individuabile nella persona che detiene il controllo dell'ente mediante la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante o l'esistenza di vincoli contrattuali che consentono un'influenza dominante (ad esempio un socio di controllo in un sindacato di voto che complessivamente esprima oltre il 25% degli stessi).

Inoltre, se lo statuto di una Spa preveda il voto plurimo, permettendo al socio di esprimere ad esempio 4 voti, il 25% potrebbe essere superato anche con il 10% del capitale.

I poteri

Se con i criteri precedenti non viene individuato il titolare, lo stesso coinciderà con le persone fisiche con poteri di amministrazione o direzione della società. In questi casi sarebbe utile, come dice l'Abi, chiarire «il concetto di titolare di poteri di amministrazione o direzione circoscrivendolo a determinate figure, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore delegato o il direttore generale, in modo da escludere che soggetti che effettivamente non svolgono funzioni di direzione e controllo siano ricompresi nel novero dei titolari effettivi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Peso:33%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
180-102-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

L'INDIVIDUAZIONE IN CONCRETO

	LA SITUAZIONE	LA SOLUZIONE
Partecipazione indiretta pari al 76% del capitale	La società Beta Srl è partecipata all'80% dalla società Alfa Srl che a sua volta è detenuta al 95% da Tizio. La società Beta Srl è amministrata da un Cda che ha unicamente poteri di ordinaria amministrazione.	Tizio deve essere iscritto al registro imprese quale titolare effettivo della società Beta Srl in quanto possiede una quota di partecipazione indiretta nella stessa pari al 76% del capitale (95% x 80%).
Partecipazione indiretta pari al 19% del capitale	Beta Srl è partecipata: • per il 20% da Alfa Srl, detenuta al 95% da Tizio; • per l'80% da altri quattro soci persone fisiche in misura paritetica. La società è amministrata da Caio con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Non sussistono sindacati di voto tra i soci.	Tizio non risulta titolare effettivo di Beta Srl in quanto titolare di una partecipazione indiretta pari solo al 19% del capitale (95% x 20%). Anche gli altri quattro soci persone fisiche non risultano titolari effettivi in quanto detentori di una partecipazione diretta inferiore al 25%. Il titolare effettivo è individuabile nella persona dell'amministratore.
Partecipazione indiretta tramite fiduciaria	La società Beta Srl è partecipata all'80% dalla società Alfa Srl che a sua volta è detenuta al 95% da Tizio per il tramite di una società fiduciaria.	Tizio deve essere iscritto al registro imprese quale titolare effettivo di Beta Srl in quanto possiede una quota di partecipazione indiretta in Beta Srl pari al 76% del capitale (80% x 95%) nonostante l'interposizione fiduciaria.
Sindacato di voto superiore al 25%	Beta Srl è partecipata da cinque fratelli in maniera paritetica per il tramite di una società fiduciaria. La società è amministrata da un Cda che ha unicamente poteri di ordinaria amministrazione. Il fratello maggiore, in virtù di un sindacato di voto tra i soci, esprime da solo più del 25% dei voti nell'assemblea.	Il fratello maggiore deve essere iscritto al registro imprese quale titolare effettivo di Beta Srl anche se possiede un quota di partecipazione solo pari al 20% del capitale come gli altri quattro soci. Ciò in forza del sindacato di voto grazie al quale esprime più del 25% dei voti nell'assemblea di Beta Srl
Nessuna partecipazione superiore al 25%	Beta Srl è partecipata: • per il 20% ciascuno da Tizio e Caio; • per il 60% da Alfa Srl che a sua volta è detenuta: oper il 40% da Mevio; oper il 30% ciascuno da Sempronio e Quinto per il tramite di una società fiduciaria. Beta Srl è amministrata da un amministratore unico con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.	Il titolare effettivo di Beta Srl è individuabile nella persona dell'amministratore in quanto ciascuno dei soci ha una partecipazione diretta o indiretta inferiore al 25 per cento. Mevio, ad esempio, possiede una quota di partecipazione indiretta in Beta Srl pari al 24% del capitale (60% x 40%).

Peso:33%

180-141-080

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:11/06/18
Estratto da pag.:23
Foglio:1/1

Modifiche agli statuti delle Onlus esenti dall'imposta di registro

NON PROFIT
Agevolato l'adeguamento della veste alla riforma del Terzo settore

Gabriele Sepio

Un tema che molti enti del terzo settore stanno affrontando in queste settimane è l'allineamento degli statuti alle nuove previsioni della riforma. Un adeguamento cui sono tenute le Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps), che dovrà avvenire entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Codice, cioè entro il 3 febbraio 2019.

Su questo fronte, è prevista l'esenzione dall'imposta di registro per le modifiche statutarie rese necessarie da modifiche o integrazioni normative. Al di fuori di queste ipotesi, agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie messe in atto dagli enti (comprese le operazioni straordinarie) le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicheranno in misura fissa di 200 euro (articolo 82, comma 3 del Dlgs 117/2017).

L'esenzione per le modifiche statutarie, però, è solo una delle voci del pacchetto di agevolazioni sulle imposte indirette previste dallo stesso articolo 82 e già in vigore dal 1° gennaio.

Altre misure di favore, particolare, puntano a sostenere le attività di interesse generale svolte dagli enti non profit, incentivando i trasferimenti patrimoniali in loro favore. Sono applicabili in misura fissa (200 euro) le imposte di registro, ipotecaria e catastale agli atti che prevedono trasferimenti a titolo oneroso della proprietà o di altri diritti reali di godimento di beni immobili nei confronti di Onlus, Odv e Aps. È così reintrodotta e ampliata l'agevolazione analoga prevista in origine per le Onlus, che era stata abrogata con la riforma del tributo di registro (Dlgs 23/2011). L'applicabilità del beneficio è condizionata alla dichiarazione, da rendere contestualmente alla stipula dell'atto, che i beni saranno destinati all'attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, entro cinque anni dal trasferimento (articolo 82, comma 4 del Dlgs 117/2017).

Con la riforma sono state "sistematizzate", inoltre, le agevolazioni finora previste per gli atti di successione e donazione in favore delle Onlus e di altre categorie di enti non profit (articolo 3 del Dlgs 346/1990). Ai trasferimenti a titolo gratuito in favore di Onlus, Odv e Aps si applica ora il primo comma dell'articolo 82 del Codice del terzo settore, che prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle connesse ipocatastali, purché i beni o i diritti ricevuti siano vincolati allo svolgimento dell'attività statutaria e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Un discorso in parte diverso vale per le organizzazioni di volontariato: il decreto correttivo del Codice del Terzo settore (approvato in via preliminare il 21 marzo dal Consiglio dei ministri) dovrebbe reintrodurre l'esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e per tutti gli atti connessi all'attività delle organizzazioni, in continuità con quanto finora previsto dall'articolo 8 della legge 266/1991, abrogata dalla riforma.

L'articolo 82, comma 5, del Codice del terzo settore ha introdotto poi l'esenzione dall'imposta di bollo per tutti gli atti, i documenti, i contratti, le copie e gli estratti richiesti dagli enti. Dal 2018, quindi, possono beneficiare di questa esenzione anche le associazioni di promozione sociale (l'agevolazione era già prevista, nella disciplina precedente, per le Onlus e per le organizzazioni di volontariato). Nell'ambito applicativo dell'agevolazione rientrano anche, ad esempio, le fatture emesse dall'ente e gli estratti conto, come chiarito anche dall'agenzia delle Entrate durante Telefisco 2018.

Nell'ipotesi di eventi musicali o spettacoli organizzati occasionalmente (o nel contesto di celebrazioni o campagne di sensibilizzazione) gli enti sono inoltre esonerati, previa comunicazione alla Siae, dal versamento dell'imposta sugli intrattenimenti prevista dal Dpr 640/1972. Questo adempimento non è da confondere con le spettanze Siae relative al diritto d'autore, che saranno comunque dovute.

Peso:14%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

100-101-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:11/06/18
Estratto da pag.:1,23
Foglio:1/2

DUE MESI PER I DECRETI

La riforma del terzo settore in corsa contro il tempo

di **Valentina Melis**

Restano meno di due mesi per adottare i decreti correttivi della riforma del terzo settore: la dead line è il 3 agosto per il Codice che disciplina i nuovi regimi fiscali e il 19 luglio per la disciplina dell'impresa sociale.

Per dare attuazione a tutti gli aspetti della riforma mancano all'appello ancora 33 decreti, prevalentemente di competenza del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Non tutti i provvedimenti hanno la stessa importanza, certo, ma di fatto la riforma resta un cantiere aperto. Ne è consapevole il neo-presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che nel suo discorso per il voto di fiducia al Senato, martedì 5 giugno, ha sottolineato: «L'azione di Governo sarà sensibile anche al principio di sussidiarietà, che impone di limitare l'azione dei pubblici poteri quando l'iniziativa dei privati, singoli oppure organizzati in strutture associative, possa rivelarsi più efficiente. Intendiamo porre in essere tutti i provvedimenti, anche correttivi - ha aggiunto - che consentano la piena realizzazione di un'efficace riforma del terzo settore, che sia effettiva anche sul piano delle ricadute fiscali».

— *Continua a pagina 23*

Diritto dell'economia Norme & Tributi

DALLA PRIMA PAGINA

Due mesi per completare la riforma del terzo settore

— *Continua da pagina 1*

I decreti da approvare non esauriscono la partita: per far partire i nuovi regimi fiscali agevolati degli enti non profit manca ancora il via libera della Commissione europea, richiesto dal precedente ministro del Lavoro, ma non arrivato.

La riforma avviata nel 2016 per semplificare una selva di registri nazionali e locali e di regimi fiscali diversi, è andata avanti con l'emanazione nel 2017 del Codice del terzo settore e dei decreti di revisione dell'impresa sociale, del cinque per mille dell'Irpef e del servizio civile universale. Ad attendere il completamento della riforma sono 336.275 organizzazioni non profit, che impiegano oltre cinque milioni di volontari e 788 mila dipendenti e hanno entrate per quasi 64 miliardi.

Il decreto correttivo del Codice, in particolare, contiene un'apertura sull'attività considerata non commerciale (e quindi non tassata) degli enti: perché le attività di interesse generale svolte dalle organizzazioni del terzo settore siano considerate non commerciali, il correttivo ammette che i ricavi possano superare del 10% i relativi costi, per ciascun periodo di imposta e per non più di due anni consecutivi. Oggi l'articolo 79 del Codice richiede invece la gratuità dell'attività o una parità fra corrispettivi e costo effettivo del servizio fornito. È chiaro che la versione definitiva di questa disposizione servirà agli enti non profit per valutare quante delle proprie attività ricadano nell'alveo della non commercialità e quante saranno invece considerate commerciali, rendendo più appetibile ad esempio per alcune grandi Onlus la trasformazione in impresa sociale. Se il decreto correttivo non sarà approvato entro il 3 agosto (un anno dall'entrata in vigore del Codice), resterà valida la versione oggi in vigore.

Alcune modifiche riguardano anche la disciplina dell'impresa sociale: gli incentivi fiscali per privati e società che investiranno nel loro capitale, ad esempio, dovrebbero essere vincolate al mantenimento dell'investimento per almeno cinque anni (invece dei tre attuali).

Mentre sono stati già adottati i decreti sul Consiglio nazionale del terzo settore (già insediato), sulla cabina di regia (non ancora insediata) e sull'Organismo nazionale di controllo dei centri di servizio per il volontariato, tra i provvedimenti chiave da adottare, c'è quello sulle attività "diverse" che gli enti non profit potranno esercitare insieme a quelle di interesse generale, spesso per finanziarsi. Il tassello essenziale a completare il puzzle della riforma è poi la costituzione del Registro unico degli enti di terzo settore: qui, oltre a un decreto del ministero, serve che le Regioni stabiliscano le proprie regole e mettano in piedi la

Peso:1-4%,23-10%

180-141-080
Telpress Servizi di Media Monitoring
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

struttura informatica del Registro.

«Valutiamo positivamente la posizione espressa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte - spiega Claudia Fiaschi, portavoce del Forum nazionale del terzo settore - che ha messo in agenda in modo chiaro il completamento della riforma. E confermiamo la nostra disponibilità al confronto».

— Valentina Melis

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

180-141-000

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:09/06/18
Estratto da pag.:20
Foglio:1/1

Norme & Tributi

IL QUOTIDIANO DEL FISCO

DICHIARAZIONI

Nel quadro RF i redditi delle Snc e Sas agricole

Le società in nome collettivo e in accomandita semplice, che hanno esercitato l'opzione per la tassazione catastale e che adottano la contabilità ordinaria, devono compilare il quadro RF del modello Redditi SP 2018, oppure il quadro RG se i ricavi conseguiti nel 2016, risultano di ammontare non superiore a 700.000 euro. Tali soggetti non usufruiscono, però, dell'esenzione da Irpef sui redditi dei terreni, ancorché siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap).

Il comma 1093 della legge 296/2006 consente alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice (nonché alle Srl e alle società cooperative) che rivestono la qualifica di società agricole, di optare per la determinazione del reddito in base alle risultanze catastali in luogo della tassazione ordinaria "a bilancio", basata, cioè, sulla differenza tra costi e ricavi.

L'articolo 2 del Dlgs 99/2004 definisce «agricole» le società che rispettano un duplice requisito: il primo è lo svolgimento esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile il secondo riguarda la denominazione o ragione sociale che deve contenere la dicitura «società agricola».

— **Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni**

Peso:8%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

181-115-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

CORRIERE DELLA SERA

Dir. Resp.:Luciano Fontana
Tiratura: 301.468 Diffusione: 314.690 Lettori: 2.093.000

Edizione del:11/06/18
Estratto da pag.:2
Foglio:1/1

Primo piano | Gli sbarchi

La rabbia dei 5 Stelle vicini a Fico «La Lega rischia di risucchiarci»

Il retroscena

ROMA «Roberto interverrà a San Ferdinando e pronuncerà parole in netta discontinuità con quelle di Luigi e di Salvini». A sera quando ormai da ore il leader del Carroccio ha alzato il muro nei confronti della nave Aquarius («Da oggi anche l'Italia comincia a dire No al traffico di essere umani, No al business dell'immigrazione clandestina», ha affermato Salvini) la chat dei Cinque Stelle più ortodossi, ovvero dei parlamentari vicini al presidente della Camera, ribolle.

E uno dei partecipanti assicura che oggi «Fico dirà qualcosa che farà da controcanto ai muri di Salvini». Perché, insiste un grillino della prima ora, «per noi salvare vite umane è un principio inderogabile». Gli fa eco un altro: «Se continua così diventeremo una corrente della Lega».

Eppure, il ragionamento che impazza fra i ribelli suona più o meno così: «Non saremo certo noi a convincere Salvini, ma l'iniziativa deve partire dai nostri in Consiglio dei ministri». I parlamentari più vicini al presidente della Camera sono infuriati per la presa di posizione del ministro dell'Interno che «demolisce il nostro lavoro degli ultimi anni, il nostro programma costruito giorno dopo giorno».

All'arrabbiatura per Salvini si alterna poi un sentimento di delusione per l'atteggiamento di Luigi Di Maio. Il quale, intervistato a *In Mezz'ora* da Lucia Annunziata, ha spalleggiato il leader della Lega: «Quello dei migranti è stato finora in Italia un fenomeno incontrollato perché si è fatto del business. Vogliamo introdurre una rendicontazione puntuale dei fondi spesi, e forse scopriremo che ne servivano e ne servono di meno. E allora per qualche cooperativa fittizia e qualche associazione la pacchia è finita».

Gli ortodossi si affidano così anima e corpo a Fico. «Roberto è l'unico argine a questo esecutivo», assicura un deputato. E sarà appunto «Roberto» oggi, quando si recherà a San Ferdinando, luogo simbolo perché lì è stato ucciso il sindacalista del Mali Soumaila Sacko, a parlare con le associazioni che operano in quella tendopoli e a rivendicare il principio di solidarietà e cooperazione. Oltre che, come confidano altri, «a pronunciare parole in netta discontinuità» con la narrazione salviniana. «Se Roberto dirà qualcosa di forte avrà certamente un impatto, Luigi non può reggere a braccetto con Salvini», mormora un parlamentare che non ha mai digerito il contratto di governo giallo-verde.

Dallo staff di Fico confermano che «Roberto parlerà ma non c'è la volontà di alcuno scontro politico». Semplicemente, spiegano, «si tratta di un percorso coerente con la sua storia». Tuttavia lo scontro, seppur velato, resterà agli atti.

E se si riavvolge il nastro, fa ricordare a uno dei ribelli la tenzone che si consumò nel 2010 fra Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini. Quando all'epoca l'ex An provò a pungolare l'azione politica dell'esecutivo del Cavaliere dalla tolda di comando di Montecitorio. «Speriamo non segua la sorte di Fini», ironizza un parlamentare. E in serata il clima si accende ancora di più per il comunicato congiunto di Danilo Toninelli e Matteo Salvini che chiede a Malta di aprire i suoi porti. «Ecco, è la prova che ormai siamo stati risucchiati dai leghisti», allarga le braccia un pentastellato.

Giuseppe Alberto Falci

5 Stelle
Roberto Fico, 43 anni, già presidente della Commissione vigilanza Rai, è presidente della Camera

Lega
Il segretario della Lega Matteo Salvini, 45 anni, è vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno

Peso:24%

180-102-080

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

CORRIERE DELLA SERA

Dir. Resp.:Luciano Fontana
Tiratura: 301.468 Diffusione: 314.690 Lettori: 2.093.000

Edizione del:11/06/18
Estratto da pag.:1,6-7
Foglio:1/3

IL VOTO PIÙ ASTENUTI. «BRESCIA AL CENTROSINISTRA»

La Lega va avanti Calo 5S, il Pd tiene

Sette milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per il rinnovo di 761 amministrazioni locali. Tra queste venti capoluoghi. In 14 dei quali il sindaco uscente è del centrosinistra. Affluenza in calo: ha votato il 61,19. Sei punti in meno rispetto alle precedenti elezioni. Secondo i primi dati, ancora parziali, si registra l'avanzamento della Lega, il Pd resiste, mentre il M5S non sfonda, anzi sembra arretrare. Emilio Del Bono: «Brescia al centrosinistra». I risultati sono il primo test dopo la formazione del nuovo governo Lega-Cinque Stelle. Ed è proprio il risultato del Pd — si vota in molte roccaforti dei democratici — ad essere sotto i riflettori. Città come Pisa e Siena in Toscana e Imola in Emilia-Romagna diranno come sta cambiando la geografia politica dei Comuni.

da pagina 6 a pagina 12

Amministrative 2018

Nei Comuni avanza la Lega Frenata del M5S e il Pd resiste

I 5 Stelle fuori da quasi tutti i ballottaggi . Votanti in calo al 61,2 per cento

ROMA Forte avanzata del centrodestra a trazione leghista. Il centrosinistra perde alcune città ma tiene in tutta Italia e addirittura conferma al primo turno il sindaco Pd a Brescia. Il M5S crolla rispetto all'exploit delle politiche e viene escluso da quasi tutti i ballottaggi. Affluenza in calo a livello nazionale: dal 67,2% al 61,2% quando gli elettori chiamati alle urne erano sei milioni e 700 mila in 761 comuni.

A scrutinio ancora in corso, e con risultati non pervenuti dalla Sicilia, il quadro delle amministrative 2018 presenta alcuni elementi di sorpresa. Scontato nel Nord Est il successo del centro destra guidato da una Lega che moltiplica i voti: Treviso e Vicenza conquistate al primo turno e prima posizione a Sondrio. Ad Imperia, ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra.

A Brescia, non è invece riuscita la rincorsa della candidata di Forza Italia, Paola Bilardi, sul sindaco Pd Emilio Delbono che riesce a mantenere la poltrona di sindaco già la primo turno. Le coalizioni guidate dal Pd — con risultati ancora parziali — andrebbero al ballottaggio ad Imperia, a Sondrio, ad Ancona, a Siena e a Pisa, a Imola. Il Pd e la sinistra inoltre hanno avuto un buona affermazione nei due municipi della Capitale, il III e l'VIII, dove si è votato: solo terzi i candidati dei cinquestelle nella città governata dalla sindaca M5S Virginia Raggi. Ininfluenti (con percentuali a una cifra) i grillini in tutti i capoluoghi del Nord: Brescia, Treviso, Sondrio. Fuori dal ballottaggio anche ad Ivrea, la città di Davide Casaleggio.

Più aperta la situazione nel Centro Sud. A Terni e Teramo si potrebbe assistere ai ballottaggi tra centrodestra (in vantaggio) e Cinque stelle. Sarà invece necessario attendere altre ore per conoscere l'esito delle elezioni in Sicilia perché i dati della regione non sono elaborati dal Viminale. In particolare c'è la sfida di Catania tra il sindaco uscente Enzo Bianco (Pd) e l'azzurro Salvo Pogliese: il quale, con solo una manciata di sezioni scrutinate, è in vantaggio sull'ex ministro dell'Interno. E c'è attesa anche per il dato di Ragusa, città che da 5 anni è amministrata dal M5S. Anche Messina, ballottaggio tra centrodestra e centro sinistra.

L'incubo del Nazareno aveva due volti: quello di un centrodestra a trazione leghista unito quasi ovunque, e ogni caso molto agguerrito, e quel-

Peso:1-7%,6-62%,7-50%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

190-111-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

CORRIERE DELLA SERA

Edizione del:11/06/18
Estratto da pag.:1,6-7
Foglio:2/3

lo dei ballottaggi (previsti per il 24 giugno) che potrebbero generare una saldatura tra l'elettorato del Carroccio e quello grillino. Questo scenario si è verificato solo in parte.

I Cinquestelle — che non hanno presentato candidati a Siena, Vicenza e Viterbo — avevano sindaci uscenti solo a Ragusa e a Pomezia e dunque non hanno usufruito della spinta del governo delle città così come nel resto d'Italia non hanno tratto vantaggio dall'alleanza al governo nazionale con la Lega di Matteo Salvini.

A Ponte di Legno, «luogo sacro» della Lega fin dai tempi della leadership di Bossi, l'unico candidato è stato dichiarato vincitore già quando è stata superata la soglia del 50% dell'affluenza.

Dopo un andamento altalenante, col passare delle ore il dato sull'affluenza ha dato un saldo negativo rispetto a 5 anni fa quando però si votò in due giorni. Alle 23 l'affluenza nazionale (Sicilia esclusa) si attestava al 61,2% quando 5 anni fa era del 67,2%. In alcune regioni il calo dei votanti è stato più significativo: a Vicenza è stato registrato il 55,29%, contro il 66,38% precedente; a Treviso il 51,61 contro il 59,89%.

Ieri — domenica elettorale — il ministro dell'Interno Matteo Salvini (Lega) ha incitato con alcuni tweet gli elettori a votare per i candidati della Lega oltre ad essere stato tutto il giorno sotto i riflettori per la questione dei porti italiani chiusi alla nave Aquarius. Ma questa coda di campagna elettorale ad urne aperte ha fatto scattare al reazione energica del segretario dem Maurizio Martina.

Paola Di Caro
Dino Martirano

Le date

- Sono in tutto 6 le Regioni che sono state o che saranno chiamate al voto nel 2018
- In Lombardia e nel Lazio si è votato il 4 marzo, con le Politiche. In Lombardia ha vinto il centrodestra di Attilio Fontana, nel Lazio il centrosinistra di Nicola Zingaretti
- Il 22 aprile si è votato in Molise, dove ha vinto il centrodestra con Donato Toma
- Il 29 aprile le Regionali si sono tenute in Friuli Venezia Giulia: ha vinto il centrodestra con Massimiliano Fedriga
- Il 20 maggio è stata la volta della Valle d'Aosta (dove non c'è l'elezione diretta del governatore)
- Il 21 ottobre si vota in Trentino Alto Adige e in autunno in Basilicata

A Roma
Nei due municipi al voto nella Capitale i candidati 5 Stelle restano tagliati fuori

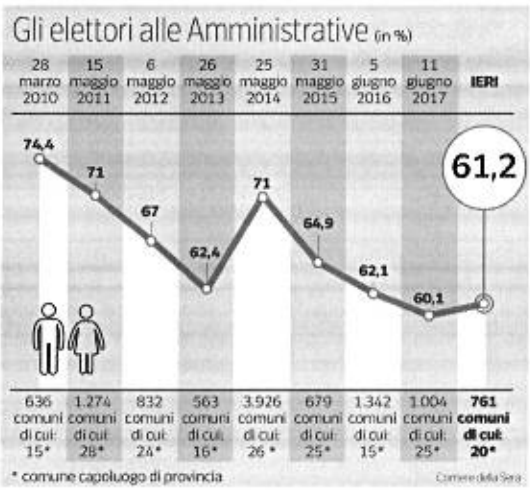

Alla urne Elettori all'uscita dalla scuola Tridentina a Brescia dopo il voto per le elezioni del primo cittadino (LaPressa)

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
189-141-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

CORRIERE DELLA SERA

Edizione del:11/06/18
Estratto da pag.:1,6-7
Foglio:3/3

Nei capoluoghi

761 Comuni al voto

6,7 milioni di cittadini chiamati alle urne

L'eventuale turno di ballottaggio è previsto il **24 giugno**

aggiornato alle ore 2.15, dati in %

Sondrio (1 sez. su 21)
- Marco Scaramellini **68,2**
- Nicola Giugni **13,6**
- Marco Ponteri **9**

Brescia (66 sez. su 203)
- Paola Vilardi **37,6**
- Emilio Del Bono **54**
- Guido Ghidini **5,7**

Vicenza (11sez. su 112)
- Francesco Rucco **49,9**
- Otello Dalla Rosa **46,2**

Treviso (16 sez. su 77)
- Mario Conte **56,3**
- Giovanni Manildo **37,2**
- Domenico Losappio **3,4**

Imperia (3 sez. su 44)
- Luca Lanteri **31,3**
- Guido Abbo **25,2**
- Maria Nella Ponte **7,4**
- Claudio Scajola **30,1**

Ancona (22 sez. su 100)
- Stefano Tombolini **28,5**
- Valeria Mancinelli **45,1**
- Daniela Diomedi **20**

Teramo (1 sez. su 80)
- Giandonato Morra **59,2**
- Gianguido D'Alberto **26,3**
- Cristiano Rocchetti **10,5**

Terni (12 sez. su 129)
- Leonardo Latini **45,7**
- Paolo Angeletti **18,9**
- Thomas De Luca **26**

Massa (1 sez. su 80)
- Francesco Persiani **38,5**
- Alessandro Volpi **34,6**
- Luana Mencarelli **15,4**

Barletta (2 sez. su 100)
- Dino Delvecchio **11,4**
- Michelangelo Filannino **16,7**
- Flavio Basile **4,4**
- Cosimo Cannito **53,5**

Pisa (1 sez. su 86)
- Michele Conti **33,4**
- Andrea Serfogli **35,4**
- Gabriele Amore **7,6**

Siena (5 sez. su 50)
- Luigi De Mossi **23,9**
- Bruno Valentini **29,1**

Viterbo (1 sez. su 66)
- Giovanni Maria Arena **33,3**
- Luisa Ciambella **14,8**
- Massimo Erbetti **3,7**

Avellino (1 sez. su 72)
- Sabino Morano **5**
- Nello Pizza **40**
- Vincenzo Ciampi **20**

Messina (9 sez. su 254)
- Dino Bramanti **25,9**
- Antonio Saitta **23,7**
- Gaetano Sciacca **10,9**
- Cateno De Luca **23,1**

Trapani (0 sez. su 70)
- Giacomo Tranchida
- Giuseppe Mazzonello
- Bartolo Giglio
- Vito Galluffo

Brindisi (1 sez. su 80)
- Riccardo Rossi **36**
- Gianluca Serra **24**
- Roberto Cavalera **40**

Catania (0 sez. su 336)
- Salvo Pogliese
- Enzo Bianco
- Giovanni Grasso

Ragusa (2 sez. su 71)
- Maurizio Tumino **26,1**
- Antonio Tringali **17,4**
- Giuseppe Cassì **26,1**

Siracusa (0 sez. su 123)
- Paolo Reale
- Fabio Moschella
- Silvia Russoniello
- Francesco Midolo

Centrodestra
Centrosinistra
M5S
Civico
FI e altri
FdI
Lega

SINDACO USCENTE
Centrosinistra
M5S
Civico
Commissario straordinario

Corriere della Sera

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

189-141-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

CORRIERE DELLA SERA

Dir. Resp.:Luciano Fontana
Tiratura: 301.468 Diffusione: 314.690 Lettori: 2.093.000

Edizione del:11/06/18
Estratto da pag.:1,11
Foglio:1/2

LA LETTERA

Così cambio Forza Italia

di **Silvio Berlusconi**

Caro direttore,
sono grato a tutti coloro che in questi giorni si sono impegnati a fare delle analisi più o meno impietose sulla condizione di Forza Italia perché ci aiutano a riflettere, ad affrontare i problemi, a definire quello che siamo.

Questo non significa naturalmente che io sia d'accordo con tutto quanto è stato detto.

La domanda che più frequentemente ci è stata rivolta, «cosa vuole Forza Italia», ha una risposta precisa.

continua a pagina **11**

LA LETTERA SILVIO BERLUSCONI

Primo piano | I partiti

«Un vicepresidente, una consulta di personalità e i giovani sui social Così rinnovo Forza Italia»

Il leader: no alle primarie, troveremo altre formule

di **Silvio Berlusconi***

SEGUE DALLA PRIMA

Certo non una risposta come quelle di Salvini, che usa un altro linguaggio per parlare ai suoi elettori, né come quelle di Di Maio, che, riciclando una vecchia battuta sul Partito d'Azione, «non sa quello che vuole ma lo vuole subito».

La nostra è una risposta fatta di razionalità, una merce rara di questi tempi nell'offerta politica, ma anche una merce preziosa come tutte le cose rare.

Forza Italia vuole proprio questo: risposte razionali a problemi complessi come l'oppressione fiscale, l'oppressione giudiziaria, l'oppressione burocratica, il debito pubblico, le povertà diffuse, l'immigrazione. Risposte liberali, basate sul buon senso, sulla fattibilità, sulla concretezza. Io sono convinto che esista un'Italia — tuttora maggioritaria — che voglia il cambiamento, ma non l'avventura, che chieda soluzioni e non slogan, che cerchi esperienza, non improvvisazione.

La sinistra tradizionale e i suoi governi non eletti dal popolo hanno fallito in questi anni, ma questo non significa affatto che l'alternativa a quel fallimento sia nel dilettantismo, nel pauperismo, nel giustizialismo, tutti ingredienti di gran peso nel programma del governo a guida grillina.

Forza Italia è l'erede di 25 anni di centrodestra, di buon governo e soprattutto di buon senso, di equilibrio, di moderazione, di serietà. Un centrodestra che ha dimostrato di saper stare in Europa senza subirne i diktat e che anzi ha pagato un caro prezzo per questo, ma che non ha coltivato l'illusione che basti fare la voce grossa per cambiare equilibri politici ed economici europei e mondiali molto complessi, rispetto ai quali il nostro Paese sarà debolissimo se non avrà i conti in ordine. Il nostro centrodestra è l'espressione di un'Italia concreta, per

Peso:1-4%,11-59%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

180-141-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

bene, ragionevole, dell'Italia che lavora e che produce, che non vuole distruggere, ma costruire.

Io credo che quest'Italia debba tornare a far sentire la sua voce, una voce credibile in Europa e sui mercati internazionali. Il suo momento, il nostro momento, verrà molto presto, appena le ricette economiche dei grillini avranno rivelato la loro impraticabilità e la loro pericolosità.

Certo, Forza Italia per essere pronta a questo deve rinnovarsi, aprirsi, accogliere le tante persone e i tanti mondi che sono consapevoli della necessità di una politica di questo tipo. Anzi, dev'essere il polo aggregatore intorno al quale si ritrovano coloro che vogliono coniugare innovazione e competenza, cambiamento e responsabilità. Questo significa certamente riorganizzarsi, cambiare chi non funziona e premiare chi ha ben operato, inventare forme nuove senza scimmiottare quella falsificazione di democrazia cara alla sinistra che sono le primarie. Sta a noi, in quanto classe dirigente, assumerci la responsabilità di individuare i migliori e proporli agli elettori, che ci giudicheranno anche su questo, senza bisogno di far votare ai gazebo migliaia di immigrati arruolati per l'occasione.

Quella che si è aperta è certamente una stagione nuova, che richiede risposte nuove, ma senza venir meno ai valori e alle idee del vecchio centrodestra: idee liberali, liberiste, garantiste, che a mio giudizio rappresentano il futuro, non il passato.

Il futuro di un'Italia migliore che abbiamo il dovere di lasciare ai nostri figli, così come i nostri padri l'hanno lasciata a noi, l'alternativa all'Italia dell'odio sociale, del pauperismo, delle manette, della decrescita, della disoccupazione, del discredito e dell'isolamento internazionale.

L'Italia che è nei sogni, o negli incubi, targati 5 Stelle.

Sono in campo per questo e ci resterò, ci resteremo con tutta Forza Italia, almeno fino a quando questo pericolo — che oggi è gravissimo — non sarà passato.

Per questo ho deciso un rinnovamento di Forza Italia a livello nazionale e a livello locale. Chiederò a coloro che in FI ricoprono ruoli istituzionali e politici di rilievo di affiancarmi nell'individuare il percorso migliore da seguire per rilanciare la nostra azione politica sui nostri temi, quelli che ci caratterizzano e che stanno a cuore agli italiani. Al mio fianco avrò un vicepresidente, un comitato esecutivo, un coordinatore nazionale, che seguirà dal centro le attività dei coordinatori regionali, che a loro volta saranno affiancati da giovani coordinatori «virtuali», che si occuperanno delle «comunità azzurre» sui social. Dopo l'estate si riunirà un congresso dei giovani azzurri, che in condizioni di massima apertura a tutti sperimenterà forme nuove, fin qui mai utilizzate, di partecipazione e di scelta dal basso del personale politico. E soprattutto costituirò una Consulta del presidente, a cui inviterò a partecipare tutte le energie e le personalità migliori del Paese, che, anche se non iscritte a Forza Italia, vorranno contribuire a formare una classe dirigente seria, competente, di buon senso, che sia in grado di affrontare, in modo concreto e non soltanto a parole, le sfide difficili che il nostro Paese sarà chiamato a superare a breve, dopo il fallimento di questo governo contro natura, non votato dagli italiani, pieno di contraddizioni destinate a farlo implodere.

Spero che anche lei, caro direttore, insieme al suo giornale, sia pronto a dare una mano al nostro Paese, lanciando un appello a tutte le persone di buon senso e di buona volontà, che non si fanno ingannare dal principio grillino dell'incompetenza, secondo il quale «uno vale uno», ma che, come noi, ancora pensano che la competenza, il merito, la professionalità, l'impegno, lo studio e il lavoro siano caratteristiche fondamentali per qualunque professione e quindi anche per chi pensa di poter guidare il nostro Paese. Per questo oggi mi sento di invitare tutti coloro che si riconoscono in quella che io chiamo «l'Altra Italia» ad intraprendere con noi questo nuovo cammino.

* leader di Forza Italia

Il nostro momento verrà presto appena le ricette dei grillini avranno rivelato la loro pericolosità Sono in campo per questo e ci resterò

Dopo l'estate si riunirà un congresso dei giovani azzurri con nuovi sistemi di partecipazione e di scelta dal basso del personale politico

Ex premier Silvio Berlusconi, 81 anni, per quattro volte presidente del Consiglio, ha guidato la coalizione di centrodestra fino alle elezioni politiche del 4 marzo. Oggi è all'opposizione

Invito le energie migliori per formare una classe dirigente che affronti le sfide dopo il fallimento di questo governo

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
Telpress Servizi di Media Monitoring
100-141-080

Il Messaggero
Dir. Resp.:Virman Cusenza
Tiratura: 102.704 Diffusione: 130.946 Lettori: 1.031.000
Sezione:POLITICA NAZIONALE
Edizione del:11/06/18
Estratto da pag.:1,10
Foglio:1/2

Il confronto sui conti pubblici

Bruxelles, si tratta sulla flessibilità Investimenti e riforme per ripartire

Investimenti e riforme, la Ue pronta a riaprire il tavolo sulla flessibilità. Nei prossimi giorni il ministro dell'Economia Giovanni Tria incontrerà i colleghi di Francia e Germania per una prima verifica. In ballo le "clausole" già utilizzate dall'Italia per avere margini sui conti. Per l'Unione europea sembra decisivo l'impegno alla riduzione del debito. Ma c'è il nodo del deficit 2018.

Pollio Salimbeni

a pag. 10

Il rapporto con Bruxelles

Investimenti e riforme, la Ue pronta a riaprire il tavolo sulla flessibilità

▶Nei prossimi giorni il ministro Tria vedrà i colleghi di Francia e Germania

▶In ballo le "clausole" già utilizzate dall'Italia per avere margini sui conti

IL CONFRONTO

BRUXELLES Tutto è incerto sulle scelte che il governo farà sui conti pubblici, ma una cosa è certa: l'avvio del confronto con Berlino, Parigi e la Commissione europea è già in cantiere. Nei prossimi giorni il ministro dell'economia Giovanni Tria incontrerà il collega francese Bruno Le Maire e, separatamente, il collega tedesco Olaf Scholz. Nell'intervista di domenica al *Corriere della Sera* Tria ha confermato due cose importanti. La prima è di impostazione politica: l'obiettivo del governo «è far valere gli interessi nazionali che coincidono con l'interesse collettivo dell'Europa». Tale deli-

Peso:1-4%,10-36%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
049-105-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

mitazione di confine degli interessi nazionali non passerà inosservata a Bruxelles, a patto che seguano scelte credibili in termini di sostenibilità e coperture di bilancio. La seconda cosa è che i nuovi conti saranno presentati a settembre: dunque, ci sono 3 mesi di tempo per chiarirsi le idee e negoziare con la Commissione le mosse per il 2019 e, a grandi linee, i tre anni successivi. Inoltre, Tria conferma l'obiettivo del calo del debito nel 2018 e nel 2019 fissato dal governo Gentiloni-Padoan, che è questione centrale. Però, ha aggiunto: «Quest'anno è già tutto predeterminato e presidierò perché nulla cambi». Ecco il punto che farà molto discutere a Bruxelles. Sulla base delle raccomandazioni Ue, se nulla cambierà, l'Italia rischia di violare il patto di stabilità nel 2018 se non sarà assicurato un taglio strutturale del deficit di 5,3 miliardi.

LA LINEA

La linea del governo è convincere la Ue che lo stimolo derivante dalla riforma fiscale garantirà la crescita necessaria per evitare guai sulla tenuta dei conti pubblici e che per ottenere questo risultato sono necessari tempo e nuovi margini di flessibilità. Però la Ue tiene conto solo delle entrate ragionevolmente certe: non si accontenterà della mera dichiarazione di obiettivi. Quanto ai margini di flessibilità, l'Italia ne ha già usufruito (30 miliardi dal 2015 al 2018 a partire dalle clausole su investimenti e riforme) e non può beneficiare di una replica fino a quando non raggiungerà il pareggio o il quasi-pareggio (2020). Per riaprire questo capitolo occorre il consenso della Commissione e dell'Eurogruppo. Per quanto nessuno, né a Berlino né a Parigi o nelle capitali del Nord, voglia giocare con l'Italia allo scontro per lo scontro, la diffidenza e i sospetti su debito e permanenza nell'euro non sono stati fugati dalle dichiarazioni. Occorrono decisioni e misure di governo credibili che dimostrino concretamente che l'Italia resterà agganciata all'area euro. Tuttavia, più passano i mesi più si accorcia la legislatura europea (si vota a fine maggio 2019) e che una procedura per deficit eccessivo venga decisa da una Commissione a fine mandato è dubbio. Forse anche su questo si scommette a Roma. La sensazione è questa: dato che l'Italia è già ritenuta a rischio di evidente violazione del patto di stabilità quest'anno e nel 2019, è difficile immaginare lo spazio per una gestione politica a livello europeo con un 2018 a consolidamento strutturale zero e una pista credibile per assicurarlo – almeno in buona parte – nel 2019. Almeno qualcosa quest'anno dovrebbe cambiare.

Antonio Pollio Salimbeni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PER L'UNIONE DECISIVO L'IMPEGNO ALLA RIDUZIONE DEL DEBITO MA C'È IL NODO DEL DEFICIT 2018

Le critiche social

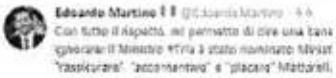

Il Tesoro "moderato" non piace ai militanti

L'intervista del ministro Tria non è stata apprezzata dai militanti di Lega e M5s sui social. «Con tutto il rispetto - scrive ad esempio Edoardo Martino - il ministro è stato nominato solo ed per rassicurare, e placare Mattarella». L'hashtag #Tria è entrato nella Tpp ten dei Trend in Italia alle 17.

Peso:1-4%,10-36%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

la Repubblica

Dir. Resp.:Mario Calabresi
Tiratura: 216.733 Diffusione: 267.971 Lettori: 2.015.000

Edizione del:11/06/18
Estratto da pag.:2
Foglio:1/1

L'emergenza

Migranti, Salvini chiude i porti "L'Europa si fa gli affari suoi"

Scontro sulla destinazione dell'Aquarius: vada a Malta. Conte: Italia totalmente sola Da Napoli a Palermo, i sindaci si ribellano: li accogliamo noi. L'Onu: intervenire subito

CORRADO ZUNINO, ROMA

Matteo Salvini, ministro dell'Interno della Lega, chiude i porti italiani ai migranti del mare. La nave arancione Aquarius, con il suo carico di 629 persone recuperate nel Mediterraneo negli ultimi due giorni, ieri alle 22.45 si ferma 27 miglia a Nord-Est di Malta. In acque internazionali, 35 miglia lontano dalla Sicilia. Malta, ancora una volta, si è rifiutata di farsi carico di una nave e dei suoi ospiti: 123 minori non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte, tra gli altri. «È una questione di principio, li hanno recuperati a est e ovest di Tripoli, non abbiamo coordinato noi le operazioni».

Gli ultimi salvati in mare sono di ventitré nazionalità: sudanesi, eritrei, lontani pachistani e bengalesi, vicini marocchini e algerini. L'Aquarius li ha avvistati sabato sera, tra le venti e le ventidue, su due canotti: uno si era afflosciato e quaranta erano già in mare. Poi quattro trasbordi in piena notte, con il mare calmo, da tre motovedette italiane e un mercantile.

Sono le 16.30, ieri, quando Salvini scrive al governo di Malta. Aquarius non è stata autorizzata a sbarcare in Italia e il Viminale chiede a La Valletta di intervenire: «Il vostro porto è il più vicino e sicuro». Un'ora e Malta si dichiara incompetente. Un'altra ora e Salvini posta sui social: «Tutta l'Europa si fa gli affari suoi. Da oggi anche l'Italia comincia a dire no al traffico di esseri umani. Garantiamo una vita serena a questi ragazzi in Africa e ai nostri figli in Italia». In una nota congiunta il ministro dell'Interno e quello dei Trasporti, Danilo Toninelli, insistono: «Il governo maltese deve accogliere la nave, noi continueremo a salvare vite».

In serata riunione d'urgenza a Palazzo Chigi: Salvini, il premier Conte e il vice Di Maio, il sottosegretario Giorgetti. Il presidente dice: «Abbiamo inviato due motovedette con medici, Malta non dà soccorso umanitario. L'Italia è in totale solitudine, bisogna cambiare le regole di Dublino». Cinque sindaci si ribellano al diktat. Napoli, Reggio Calabria, Taranto, Messina e Palermo: «Attraccate da noi». L'Alto commissario delle Nazioni unite (Unhcr): «Soluzione rapida».

Peso:23%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

067-132-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

la Repubblica
Dir. Resp.:Mario Calabresi
Tiratura: 216.733 Diffusione: 267.971 Lettori: 2.015.000

Edizione del:11/06/18
Estratto da pag.:2
Foglio:1/2

Il retroscena

La mossa muscolare studiata a tavolino dal ministro e quel disagio M5S

CARMELO LOPAPA, ROMA

È l'unico modo che abbiamo per farci sentire da quelli di Bruxelles, date retta a me, facciamo capire che la musica è cambiata». Il ministro dell'Interno Matteo Salvini chiama il premier Giuseppe Conte quando è appena atterrato a Roma, di rientro dal G7 in Québec. Poco prima aveva informato il suo collega vicepremier Luigi Di Maio. Lo scontro con Malta dev'essere frontale e deve passare attraverso la misura più drastica e politicamente meno corretta: la chiusura dei nostri porti, la stessa che adotta da anni ormai, secondo il leader della Lega, il governo de La Valletta: «Solo così l'Ue capisce che non può lasciarci soli a gestire l'emergenza».

Il presidente del Consiglio non si oppone, stando a quanto trapela. Nicchia, prende tempo, rimanda a un'intesa di maggioranza, al vertice già fissato per ieri sera per discutere di altro: viceministri e sottosegretari. Di Maio sembra più convinto. Per il capo del Viminale equivale a un via libera. Così, maturato l'ennesimo no di Malta all'accoglimento della nave Aquarius, Salvini non attende nemmeno il vertice delle 18 a Palazzo Chigi e nel pomeriggio lancia sui social l'hashtag #portichiusi. Che nella grammatica del nuovo Viminale equivale più o meno a un decreto. Il colpo del resto era in canna da dieci giorni, dall'insediamento. Il vicepremier ha tenuto sotto osservazione i flussi migratori riacutizzati, la riapertura del canale tunisino e di quello libico, dopo parecchi mesi di quiete: segnali destinati "al nostro governo" per strappare accordi a condizioni più vantaggiose. Le riunioni con l'ufficio Immigrazione del ministero sono quasi quotidiane. Al pari dei proclami sulla «fine della pacchia» per gli immigrati e il «basta buonismi». Gli approdi dell'ultimo fine settimana hanno l'effetto della classica goccia. Parte la stretta sui porti.

Ma la notizia che fa il giro d'Europa manda in fibrillazione i 5stelle. Le chat dei gruppi parlamentari del Movimento vanno in tilt. C'è una buona fetta del partito che non si riconosce nel volto truce del governo che lascia in mezzo al mare centinaia di immigrati, i 123 minori non accompagnati, gli 11 bambini, le 7 donne incinte. Il tema diventa l'argomento centrale del vertice a tre – Conte, Di Maio, Salvini – del tardo pomeriggio a Palazzo Chigi. Il dibattito sui porti va avanti fino a sera. Produce una nota finale. Il premier sposa la linea. Dietro si muove altro. A perdere le staffe, raccontano fonti interne al Movimento, nel primo pomeriggio è il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. La gestione dei porti, legge alla mano, dipende dal suo dicastero. Invece la decisione sarebbe passata sopra la sua testa, anche se Di Maio era stato informato. «Se quella nave entra nelle nostre acque e si avvicina ai nostri porti io la faccio attraccare», fa sapere il ministro che ha preso il posto di Graziano Delrio. E non a caso proprio il braccio di ferro tra il suo predecessore e il capo del Viminale Minniti era spesso balzato agli onori della cronaca. Servirà un lungo chiarimento tra Toninelli e Salvini per trovare una mezza intesa e produrre la nota congiunta con cui i due raccontano che più volte la nostra Capitaneria di porto aveva scritto alle autorità de La Valletta per chiedere l'apertura dei loro porti.

Ma la storia non finirà qui, con le note congiunte. Oggi il presidente della Camera Roberto Fico, frontman dell'ala sinistra del Movimento, farà visita San Ferdinando in Calabria, nei luoghi in cui è vissuto ed è stato ucciso il sindacalista dei braccianti Soumayla Sacko. E da quel lembo di disperazione sfruttata intende lanciare un messaggio che va in tutt'altra direzione rispetto a quello del triumvirato al governo. Erano stati i 5stelle a chiedere, nella passata legislatura, una commissione parlamentare d'inchiesta sulla tragedia della nave andata a picco al largo di Lampedusa con decine di bimbi siriani tra le vittime. Era l'ottobre del 2013. Adesso il vento è cambiato. Adesso è lo sceriffo Salvini a dettare legge.

È l'unico modo che abbiamo per farci sentire a Bruxelles Date retta a me, dobbiamo far capire che la musica è cambiata

Matteo Salvini
Ministro dell'Interno del governo Conte

Peso:47%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

la Repubblica

Edizione del:11/06/18
Estratto da pag.:2
Foglio:2/2

La rotta in diretta su Facebook
Le foto pubblicate ieri da Sos Mediterranée mostrano i 629 migranti sulla Aquarius, cui è stato dato ordine di fermarsi a 35 miglia dalle coste italiane

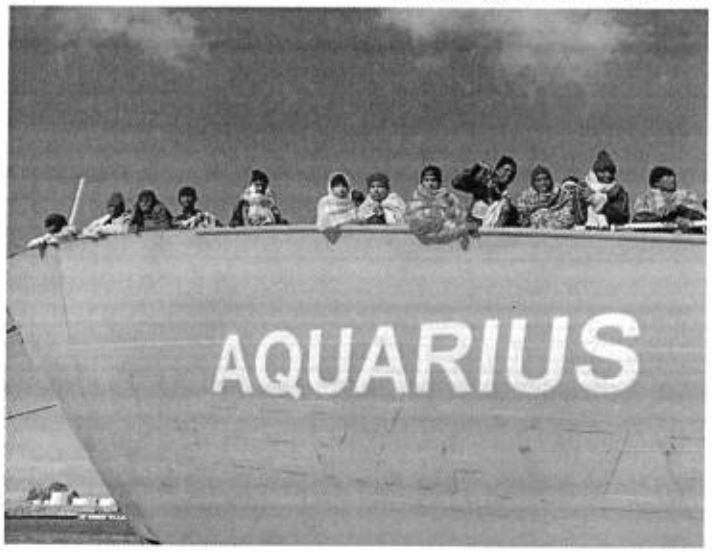

Peso:47%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

067-232-080